

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

f.to (Congiu dott. Gianluca)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Busia Dr.ssa Giovannina)

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

X è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **02.11. 2016** per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

___ E' stata comunicata con lettera n. _____ - in data _____ alla Prefettura in relazione al disposto dell'art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

X è stata comunicata, con lettera n. ___ in data _____ ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

___ E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

Dalla Residenza Comunale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Busia Dr.ssa Giovannina)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

___ E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____, al Co.Re.Co., a richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:

___ nei limiti della illegittimità denunciate;

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

___ E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____, al Co.Re.Co. a richiesta del Sig. Prefetto fatta con lettera n. _____, in data _____

E' divenuta esecutiva _____;

___ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

___ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

___ dell'atto;

___ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

___ senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

___ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GIRASOLE LÌ 02.11. 2016

Il Segretario Comunale (Busia Dr.ssa Giovannina)

COPIA

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **40** del Reg.

Data **24.10.2016**

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | LINEA GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI - CREDITI |
|-----------------|---|

L'anno duemilasedici il giorno **ventiquattro** del mese di **Ottobre** alle ore **13,30** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

| | | PRESENTE | ASSENTE |
|------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| CONGIU GIANLUCA | SINDACO | X | |
| PIRAS LODOVICO | ASSESSORE | X | |
| ENNE GIOVANNI | ASSESSORE | X | |
| MURGIA LUCIA | ASSESSORE | X | |
| MURINO SERENA | ASSESSORE | X | |

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto la lett. "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 167, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: “ Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali”;

VISTO l'art. 9, comma 1 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepitata con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 prevede che:

1) le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

2) nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RAVVISATA l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che sono al contempo, non di rado, fornitori o prestatori di servizi per il Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito;

VISTO l'art. 80, 4° comma del codice dei contratti, nella parte in cui subordina l'aggiudicazione dei lavori e/o della fornitura all'assenza di debiti da parte dell'impresa nei confronti della pubblica Amministrazione,

RITENUTO al fine di non penalizzare le imprese locali, che temporaneamente possono trovarsi a causa della crisi economica in difficoltà finanziaria, che hanno situazioni debitorie nei confronti dell'ente, prevedere l'applicazione dell'istituto della compensazione nel rispetto del dettato del Codice civile nelle diverse fattispecie contemplate dalla norma:

| | |
|--|--|
| compensazione legale (art. 1243 c.c.) | opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano: 1. omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili 2. liquidi: quando sono esattamente determinati del loro ammontare 3. esigibili: quando non sono sottoposti né a termine né a condizione |
| compensazione giudiziale (art. 1243 c.c. comma 2) | Si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile e pronta soluzione. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente |
| compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) | anche quando i debiti i crediti reciproci non presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, possono essere comunque compensati in base all'accordo delle parti |

PRESO ATTO della riforma del Titolo V della Costituzione;

RITENUTO che a seguito di ciò sono mutate le relazioni tra diversi organi di Governo ed è stato affermato con l'art. 17 la piena autonomia regolamentare e gestionale dell'Ente Locale;

PRESO ATTO che le norme che si sono succedute affermano la piena applicabilità, se compatibile all'Ente Locale, delle norme del C.C.;

RITENUTO necessario intraprendere un percorso che condurrà al miglioramento dei rapporti tra contribuente ed Ente locale;

CONSIDERATO che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere soddisfacente per entrambe le parti, in quanto ciascun soggetto rimane soddisfatto, ottenendo l'estinzione contestuale del debito/credito;

PRESO ATTO che la compensazione opera con l'emissione di mandati vincolati a estinguere il debito che l'ente ha nei confronti di terzi e contestualmente emette l'ordinativo d'incasso a estinzione del debito nei confronti dell'ente al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita;

VISTO l'art. 1252 C.C che prevede la compensazione volontaria con la quale le parti possono compensare i debiti con i crediti reciproci anche non presentando le caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità come previsto nell'art. 1243 C.C.;

PRESO ATTO comunque che l'istituto non può essere applicato ai casi previsti dall'art. 1246 C.C.;

VISTO lo statuto comunale ,

VISTI i D.Lgs n. 507/93 e 446/97;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

A) Attuare il principio di compensazione tra crediti e debiti che i contribuenti vantano nei confronti dell'Amministrazione Comunale e derivanti da norme, tributi, oneri ed altro;

B) Che la compensazione opera con l'emissione di mandati vincolati a estinguere il debito che l'ente ha nei confronti di terzi e contestualmente emette l'ordinativo d'incasso a estinzione del debito nei confronti dell'ente al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita

C) Di dare mandato ai Responsabili coinvolti nel procedimento per il tipo di debito e/o credito di procedere alla compensazione, dando preventiva informazione alle parti ai sensi della legge 241/90;

Con separata votazione delibera di dichiarare il seguente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 134, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.